Nella causa della

S.A. Mannesmann,

con sede in Düsseldorf,

rappresentata dal suo consiglio d'amministrazione, assistito dall'avv. Werner von Simson, del Foro di Düsseldorf e dall'avv. Prof. Georges van Hecke, del Foro di Bruxelles; con domicilio eletto a Lussemburgo-Bertrange presso il predetto avv. Werner von Simson,

ricorrente,

contro

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

rappresentata dal suo consulente giuridico, Dr. Bastiaan van der Esch, in qualità di agente, assistito dall'avv. Wolfgang Schneider, del Foro di Francoforte,

con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,

convenuta,

con l'intervento a sostegno delle ragioni della convenuta della

S.A. Phoenix-Rheinrohr,

con sede in Düsseldorf, rappresentata dai sigg. E. W. Mommsen, direttore del reparto siderurgico e W. Bruns, direttore,

assistiti dall'avv. H. Lietzmann, del Foro di Essen, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il sig. Albert Woopen, rue du Fort Elisabeth 2,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità in data 5 luglio 1961, notificata alla ricorrente il 24 luglio 1961, con la quale le veniva negato l'esonero dai contributi pi perequazione,

LA CORTE

composta dai signori

A. M. Donner, *Presidente,*

O. Riese, *Presidente di Sezione,*

L. Delvaux, Ch. L. Hammes, A. Trabucchi (*relatore*), *giudici,*

Avvocato generale : M. Lagrange

Cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Le conclusioni delle parti

A — *NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE*

La *ricorrente* ha concluso chiedendo alla Corte :

1. di annullare la decisione 5 luglio 1961, comunicata alla ricorrente il 24 luglio 1961;

2. di porre le spese a carico della convenuta, anche in caso di rigetto del ricorso.

La *convenuta* ha concluso chiedendo alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato e semprecchè non sia dichiarato irricevibile, con tutte le conseguenze di legge, in ispecie per quanto riguarda le spese.

B — *INTERVENTO*

L'*interveniente* ha concluso chiedendo alla Corte :

— di respingere la domanda della ricorrente accogliendo le conclusioni della convenuta;

— di porre a carico della ricorrente le spese dell'intervento.

La *ricorrente* ha tenuto ferme le proprie conclusioni, ed ha inoltre chiesto alla Corte :

— di porre a carico dell'interveniente le spese relative all'intervento.

II — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

1. Con le decisioni 22-54, 14-55, 2-57 e 16-58, l'Alta Autorità istituiva un sistema obbligatorio di perequazione onde impedire che i prezzi del rottame della Comunità si allineassero ai prezzi, più elevati, del rottame importato da paesi terzi. L'Ufficio comune dei consumatori di rottame (U.C.C.R.) e la Cassa di perequazione per il rottame importato (C.P.R.I.) dovevano assicurarne il funzionamento.

In virtù di detto sistema, le imprese di cui all'articolo 80 del Trattato C.E.C.A. erano tenute a versare i contributi occorrenti, il cui ammontare era calcolato in ragione del *rottame d'acquisto* consumato da ciascuna impresa durante un periodo determinato,

mentre il consumo delle « risorse proprie » non era soggetto a contributi (decisione 2-57, artt. 3 e 4).

2. Nel periodo in cui il sistema di perequazione era ancora in funzione, la ricorrente era una società capogruppo avente il compito di dirigere l'attività di un certo numero di affiliate che svolgevano la loro attività in campo siderurgico. In linea di principio, queste società appartenevano pel 100 % alla capogruppo (in qualche caso, la partecipazione superava il 95 %).

Alla fine del 1958, le seguenti società si fondevano, sotto il nome della ricorrente, in una sola persona giuridica :

Mannesmann-Hüttenwerke AG

Mannesmannröhren-Werke AG

Gewerkschaft Mannesmann

Mannesmann-Rohstoffwerke GmbH

Hahnsche Werke Aktiengesellschaft

Essener Steinkohlenbergwerke AG.

Tale fusione aveva luogo in base alla legge della Repubblica federale di Germania del 12 novembre 1956, relativa alla trasformazione delle società di capitali e delle società minerarie. Le prime quattro società sopra elencate erano, già prima della fusione, affiliate della ricorrente, mentre la Hahnsche Werke AG e la Essener Steinkohlenbergwerke AG venivano assorbite all'atto della riorganizzazione.

3. Già prima di tale momento, la ricorrente aveva interpretato il termine « risorse proprie » nel senso di « rottame non acquistato » ed aveva quindi contabilizzato come « risorse proprie » tutto il rottame ricevuto dalle affiliate.

Col ricorso 23-58 l'attuale ricorrente, unitamente ad altre imprese aventi analoga struttura, impugnava la lettera del 18 dicembre 1957 (G.U. della C.E.C.A. del 1° febbraio 1958), nella quale l'Alta Autorità, in risposta all'U.C.C.R. che desiderava sapere se il rottame di gruppo dovesse essere considerato come « risorse proprie », aveva affermato esistere già un criterio chiaramente

determinato, ricollegante il concetto di « risorse proprie » al concetto giuridico di « proprietà ». La Corte di Giustizia dichiarava irricevibile il ricorso, in quanto la lettera impugnata non costituiva una decisione ai sensi del Trattato.

4. Con lettera dell'11 giugno 1958, inviata all'U.C.C.R., la ricorrente, affermando che il rottame proveniente dalle società che a quell'epoca erano sue affiliate doveva essere considerato come « risorse proprie », chiedeva di essere esentata dai contributi di perequazione.

Con decisione del 5 luglio 1961, impugnata dalla ricorrente nella presente causa, l'Alta Autorità ha respinto tale domanda.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

A — *SULLA RICEVIBILITÀ*

Non è stata sollevata alcuna eccezione sulla ricevibilità del ricorso nè sull'ammissibilità dell'intervento.

B — *NEL MERITO*

1. *Considerazioni preliminari*

a) La *ricorrente* ha espresso dei dubbi circa l'esatta portata della decisione impugnata. Essa ha sollevato la questione se l'Alta Autorità abbia voluto semplicemente respingere la domanda d'esenzione in quanto — in conformità alla giurisprudenza della Corte — essa non ha il potere di concedere esenzioni dai contributi di perequazione, ovvero abbia inteso affermare che la ricorrente è tenuta a versare i contributi. Quest'ultima cita a sostegno della seconda ipotesi la lettera 21 luglio 1961 del Segretario generale dell'Alta Autorità, lettera che indica come oggetto della decisione

impugnata unicamente la reiezione della domanda d'esenzione della ricorrente, la quale avrebbe introdotto il ricorso proprio in vista di questa ipotesi.

b) Contro la decisione individuale che essa impugna, la *ricorrente* ha denunciato la violazione del Trattato o delle norme giuridiche relative alla sua applicazione, la violazione di forme essenziali e l'incompetenza. In subordine, essa ha denunciato, in via di eccezione, l'illegittimità delle decisioni generali di base 22-54, 14-55 e 2-57, le quali avrebbero violato gli articoli 4 *b* e 3 del Trattato.

2. *Violazione del Trattato*

a) *La qualità d'impresa della ricorrente durante il periodo della perequazione*

La ricorrente sostiene che anche nel periodo in cui il sistema di perequazione era in funzione — prima che essa procedesse alla fusione in un'unica persona giuridica delle più importanti fra le sue affiliate — essa costituiva con le sue affiliate un'unica impresa ai sensi dell'articolo 80 del Trattato C.E.C.A.

A suo dire, il principio affermato dalla Corte nelle cause riunite 42 e 49-59 e secondo il quale « non è ammissibile che due società separate e distinte possano costituire un'unica impresa ai sensi del Trattato », sarebbe valido soltanto qualora le due società siano esse stesse delle imprese. Ora, perchè una persona giuridica che esercita un'attività produttiva nel campo del carbone o dell'acciaio possa costituire un'impresa, sarebbe necessario che essa ne possedesse le caratteristiche essenziali, in ispecie dirigesse la propria attività, agisse come un'impresa e sopportasse il rischio a questa inerente. Generalmente, chi esercita un'attività produttiva sarebbe anche imprenditore. Tuttavia, qualora alla *direzione* dell'attività produttiva provveda una persona giuridica distinta da quella che svolge l'attività stessa, si avrebbe un'impresa ai sensi del Trattato unicamente laddove, nell'ambito dell'organizzazione gerarchica, si trovino riuniti la produzione e gli elementi che caratterizzano l'impresa. A tal proposito la ricorrente sostiene

che da numerose disposizioni del Trattato (artt. 47, 54, 60, 65, 66) emerge che questo considera le imprese quali unità responsabili dei programmi di produzione, degli investimenti, della politica dei prezzi, della politica commerciale. Se si avesse riguardo unicamente all'attività produttiva, le imprese che veramente decidono e rispondono di tale attività si troverebbero sottratte alla competenza dell'Alta Autorità.

La ricorrente ne conclude che, posto che le società ad essa affiliate non possono essere considerate delle imprese, la qualità d'imprenditore va riconosciuta alla ricorrente la quale di conseguenza eserciterebbe, attraverso le sue affiliate, un'attività produttiva nel campo del carbone e dell'acciaio. Il rottame ricuperato presso le affiliate della ricorrente dovrebbe essere quindi considerato come « risorse proprie » di questa.

A sostegno della sua tesi, la ricorrente cita numerose decisioni adottate nei suoi confronti a norma dell'articolo 66 e nelle quali la convenuta sembrerebbe riconoscere alla ricorrente la qualità d'impresa siderurgica. Oltracciò, nella causa 23-58 l'Alta Autorità non avrebbe affatto contestato la qualità d'impresa delle ricorrenti, tra le quali la Mannesmann, che erano tutte società capogruppo. La ricorrente rileva infine che l'Alta Autorità ha concesso dei prestiti — a norma del Trattato, riservati unicamente alle « imprese » ai sensi dell'articolo 80 — agli « Charbonnages de France », definiti espressamente « impresa » dall'Alta Autorità nella Settima relazione generale benchè non esercitino direttamente alcuna attività produttiva, limitandosi a dirigere delle miniere giuridicamente autonome. La decisione impugnata andrebbe quindi annullata anche perchè la nozione d'impresa su cui essa si basa è in aperta contraddizione con il comportamento anteriore dell'Alta Autorità nei confronti della ricorrente, contraddizione incompatibile con i principi di una sana amministrazione.

La ricorrente cita del pari la sentenza 23-58 nella quale la Corte avrebbe riconosciuto come ricorrente la Mannesmann ed altre società dello stesso genere : la Corte non avrebbe potuto far ciò senza riconoscer loro, al tempo stesso, la qualità d'impresa ai sensi del Trattato.

Secondo il diritto tributario tedesco, infine, le società affiliate legate alla capogruppo da un rapporto di « Organschaft » verrebbero considerate nel loro complesso come integrate in un'impresa sotto l'aspetto finanziario, economico ed organizzativo (decreto del Ministero federale delle finanze IV A/2 p. 4105 — 24-58 del 21 marzo 1958).

La *convenuta* ribatte in via preliminare che, secondo la giurisprudenza della Corte, per determinare quale rottame sia soggetto ai contributi la nozione d'impresa non è la più importante. Le decisioni di base sulla perequazione del rottame porrebbero in relazione i contributi con gli acquisti di rottame da parte dei singoli consumatori. La Corte avrebbe già affermato che il rottame fornito da un'impresa giuridicamente indipendente ad un'altra impresa giuridicamente indipendente facente parte dello stesso gruppo è del pari rottame d'acquisto e pertanto soggetto alla perequazione.

La convenuta sostiene quindi che, nonostante i contratti d' « Organschaft », le società già affiliate alla ricorrente possedevano verso l'esterno e nei confronti dei terzi una considerevole autonomia, giacchè agivano in nome proprio e contraevano valide obbligazioni in campo commerciale. Se ciò non bastasse, gli organi direttivi delle società affiliate non avrebbero perso tutta la loro importanza solo perchè dei problemi di carattere generale venivano risolti secondo criteri uniformi ovvero determinati settori d'attività erano riservati esclusivamente alla capogruppo.

La nozione d'impresa sostenuta dalla ricorrente darebbe inoltre luogo a difficoltà insormontabili, in vista delle innumerevoli varietà dei rapporti fra imprese in atto nella Comunità. Un criterio efficace ed equo potrebbe essere dato unicamente dalla forma giuridica esterna. L'inconveniente lamentato dalla ricorrente, consistente nella circostanza che le società capogruppo non sarebbero soggette all'Alta Autorità, non avrebbe pratico rilievo posto che, qualora le capogruppo incitassero le affiliate a violare il Trattato, l'Alta Autorità disporrebbe di mezzi coercitivi adeguati per imporre a queste ultime un comportamento conforme alle disposizioni vigenti.

La prassi amministrativa in passato seguita dall'Alta Autorità non permetterebbe di trarre conclusioni in senso contrario. La convenuta contesta di aver arbitrariamente fatto propria questa o quella nozione d'impresa. Le decisioni relative al rottame sarebbero state prese anteriormente alle autorizzazioni di concentrazione alle quali la ricorrente si richiama. Da tali decisioni sarebbe chiaramente risultato che gli oneri di perequazione gravavano sulle imprese consumatrici di rottame isolatamente considerate. Per quanto riguarda le autorizzazioni di concentrazione concesse alla ricorrente, la convenuta rileva che, ai sensi dell'articolo 66, è sufficiente che una delle imprese partecipanti ricada sotto l'articolo 80 perchè la concentrazione sia subordinata all'autorizzazione dell'Alta Autorità. Ad esempio, le imprese non soggette alla C.E.C.A. sarebbero obbligate a chiedere l'autorizzazione dell'Alta Autorità nel caso intendano acquistare un'impresa C.E.C.A. Così pure, la concessione di prestiti agli « Charbonnages de France » non significherebbe affatto che l'Alta Autorità riconosca a questo organismo la qualità d'impresa comunitaria; questi prestiti sarebbero stati infatti concessi a favore d'imprese minerarie nominativamente indicate. Che poi l'Alta Autorità non abbia contestato la legittimazione della ricorrente nella causa 23-58 non implicherebbe che l'Alta Autorità abbia riconosciuto la qualità d'impresa alle varie società capogruppo che erano ricorrenti in detta causa, ma andrebbe spiegato col desiderio di conoscere il parere di queste circa il problema della perequazione del rottame. La Corte dal canto suo non avrebbe avuto alcun bisogno di approfondire questo aspetto, posto che il ricorso era già irricevibile per altri motivi.

b) *Non comparabilità della situazione della ricorrente con quella propria dei gruppi detti « Konzerne »*

La *ricorrente*, richiamandosi alle pronunzie della Corte nelle cause 32 e 33-58 e 42 e 49-59, relativamente all'illegittimità dell'esenzione del rottame di gruppo, sostiene che il principio ivi affermato non può essere applicato nei suoi confronti, a causa delle differenze esistenti fra il suo caso e quelli che hanno costituito oggetto delle sentenze. Infatti :

1º la ricorrente ha sempre diretto l'attività produttiva, ha sempre agito come un imprenditore e ne ha sempre sopportato il rischio, tutto ciò in modo esclusivo;

2º la ricorrente ha potuto assorbire le singole società giuridicamente autonome mediante decisione unilaterale e senza consultarle.

Per contro, nei casi sui quali la Corte di Giustizia ha finora statuito, nessuna società capogruppo avrebbe potuto procedere all'assorbimento delle sue affiliate mediante atto unilaterale e senza consultarle. I limiti della persona giuridica corrisponderebbero ai limiti organici determinati dai singoli proprietari.

La *convenuta* oppone che i principi posti dalla Corte di Giustizia in materia di perequazione del rottame, in particolare per quanto riguarda l'illegittimità dell'esenzione del rottame di gruppo, si possono applicare anche al caso della ricorrente. A questo proposito essa si richiama alle conclusioni dell'avvocato generale nelle cause 32 e 33-58, nelle quali si afferma che le questioni sollevate da detti ricorsi erano identiche a quelle poste dalle cause 20 e 23-58 precedentemente promosse da imprese appartenenti a gruppi tedeschi, fra le quali la ricorrente. Per quanto riguarda la definizione delle risorse proprie, l'avvocato generale avrebbe mantenuto la tesi che aveva già sostenuta nelle cause tedesche e la Corte, nella sentenza relativa ai ricorsi francesi, avrebbe accolto tali conclusioni. La convenuta sottolinea l'importanza del fatto che la Corte, pur essendo perfettamente edotta delle circostanze relative ai ricorsi tedeschi, abbia formulato in modo del tutto generale i principi fondamentali che impongono di tassare il rottame di gruppo.

c) *La censura di discriminazione*

aa) Comparabilità della situazione della ricorrente rispetto a determinate sue concorrenti esenti dai contributi di perequazione

La ricorrente, richiamandosi al divieto generale di discriminazione che la Corte ha tratto dagli articoli 2, 3 *b*, 4 *b*, 60 e 67 del

Trattato, assume che, per l'esenzione dai contributi l'Alta Autorità avrebbe potuto scegliere unicamente un criterio che colpisse nella stessa misura le imprese concorrenti le cui condizioni di produzione siano comparabili. La ricorrente rileva la comparabilità diretta esistente fra essa e la società Phœnix-Rheinrohr per quanto riguarda le condizioni di produzione e pone in risalto il diverso trattamento, rispetto a detta società, che il criterio di esenzione stabilito dall'Alta Autorità avrebbe provocato a suo danno : essa indica questa differenza in 10 milioni di dollari in un periodo di 4 anni e mezzo, il che comporterebbe una differenza di circa 5 DM la tonnellata di acciaio grezzo ovvero di quasi 8 DM la tonnellata di laminati. Questo diverso trattamento, che implicherebbe conseguenze molto gravi per la posizione concorrenziale della ricorrente, sarebbe dovuto esclusivamente alla diversa forma giuridica della ricorrente rispetto alla società Phoenix-Rheinrohr, tutti gli stabilimenti della quale appartengono ad un'unica persona giuridica e che di conseguenza è stata esentata dai contributi di perequazione per il rottame prodotto in uno stabilimento e riutilizzato in un altro.

Ciò sarebbe in contrasto con le sentenze *32*, *33* e *42-58*, le quali subordinano il diverso trattamento alla condizione che le imprese interessate si trovino in situazioni diverse ed ammettono delle differenze di regime soltanto qualora esse possano essere ricondotte a diverse condizioni di produzione, non già soltanto a differenze nella « struttura giuridica, amministrativa o finanziaria » dei gruppi.

La ricorrente parte dal principio che il divieto di discriminazione stabilito dall'articolo 4 del Trattato C.E.C.A. si applica non soltanto alle imprese ai sensi dell'articolo 80, ma in via generale a tutti i produttori, acquirenti e consumatori nel campo del carbone e dell'acciaio — il che sarebbe sufficiente a confutare l'obiezione sollevata dall'Alta Autorità circa l'ammissibilità della censura di discriminazione — ed assume che l'Alta Autorità, mentre era libera di delimitare a suo piacimento l'obbligo di versare i contributi, non poteva sottrarsi all'obbligo di riservare lo stesso trattamento ad unità economiche simili, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

La forma giuridica non sarebbe affatto decisiva agli effetti dell'intensità dei rapporti nel gruppo; in caso di organizzazione centralizzata, infatti, i rapporti economici, tecnici, personali, finanziari ed organizzativi possono essere più stretti fra imprese aventi personalità giuridica distinta che non fra imprese riunite in un'unica persona giuridica. La ricorrente sostiene inoltre che le sue tradizionali condizioni di produzione erano rimaste immutate anche dopo che, in seguito alla seconda guerra mondiale, essa fu obbligata a scindere in diverse persone giuridiche l'impresa fino allora condotta sotto forma di persona giuridica unica, e sono rimaste ancora le stesse dopo che essa ha di nuovo assorbito in un'unica persona giuridica e sotto il proprio nome le varie società affiliate.

Essa rileva di non aver affatto « scelto di proposito » la propria forma giuridica, bensì di esservi stata praticamente obbligata in seguito alla deconcentrazione ed alla riorganizzazione della siderurgia tedesca dopo la guerra; essa non se ne sarebbe nemmeno aspettata vantaggi di sorta. Le supposizioni dell'Alta Autorità a questo proposito mancherebbero di fondamento, come dimostrerebbe la circostanza che, poco tempo dopo la legge dell'11 ottobre 1957 relativa all'imposta sulle modifiche di struttura, la ricorrente ha dato il proprio nome alle sue principali affiliate. Essa avrebbe mantenuto la propria forma giuridica in quanto riteneva che non vi fosse motivo di modificarla : fino al 1957 essa sarebbe stata infatti libera, soprattutto per quanto riguarda il rottame ricuperato nei suoi tubifici, di considerare il rottame di caduta come risorse proprie.

Oltracciò, se è vero che la Corte ha affermato che determinate conseguenze di un atto amministrativo sono inevitabili e quindi ammissibili, non si dovrebbe dimenticare che la Corte ha del pari affermato, nella causa 15-57, che l'Alta Autorità può intaccare gli interessi dei terzi solo « dopo aver accuratamente soppesato tutti gli interessi in gioco » ed avendo cura di limitare « nella misura del possibile » le conseguenze dannose a carico dei terzi. Nella causa 14-59 la Corte avrebbe del pari insegnato che l'intervento dell'Alta Autorità non può incidere sulla capacità concor-

renziale degli interessati in misura più rilevante di quella rivelatasi necessaria dopo attento esame degli interessi in gioco o comunque ridurre tale capacità in modo sostanziale.

Data la situazione esistente nella Comunità, l'Alta Autorità, qualora avesse voluto assoggettare ai contributi le imprese favorite dalla loro partecipazione al mercato del rottame, avrebbe dovuto esentare le cadute proprie di ciascuna unità economica; ove per contro essa avesse voluto tassare il consumo di rottame in quanto tale, avrebbe dovuto assoggettare ai contributi il rottame a tutti gli stadi produttivi, ad eccezione forse della produzione di acciaio. Applicando il criterio della persona giuridica, l'Alta Autorità porrebbe invece in non cale la realtà economica e darebbe luogo ad una discriminazione. Nell'adottare la decisione 26-55 relativa al « premio alla ghisa », la stessa Alta Autorità si sarebbe del resto resa conto che il criterio della forma giuridica non era soddisfacente : pel calcolo del premio, questa decisione si basa infatti sulla nozione di *stabilimento*.

Oltre alle già rilevate discriminazioni fra la ricorrente e le imprese ad essa simili, il criterio formale adottato dall'Alta Autorità si risolverebbe nel riconoscere come cadute proprie anche il rottame ricuperato nell'esercizio di un'attività che non rientra fra quelle produttive nel campo dell'acciaio, purchè lo stabilimento nel quale si producono le cadute appartenga alla stessa persona giuridica proprietaria dell'acciaieria nella quale il rottame viene utilizzato (es. : renault, FIAT). Questa esenzione sarebbe in contrasto con la sentenza 32 e 33-58, la quale limita l'esenzione al rottame *proprio* riutilizzato « *nel ciclo produttivo dell'acciaio* ».

D'altro lato, questo criterio porterebbe alla tassazione del rottame ricuperato nei laminatoi di prima calda — che, allo scopo di utilizzare razionalmente il calore, lavorano di conserva con l'acciaieria che fornisce i lingotti e riutilizza il rottame — qualora l'acciaieria ed il laminatoio appartengano a due persone giuridiche distinte, anche se l'una detiene il 100 % delle azioni dell'altra.

La *convenuta* contesta anzitutto l'ammissibilità di questa censura. Essa rileva che, durante il periodo di funzionamento del

meccanismo di perequazione, soggette ai contributi erano le società affiliate, produttrici di acciaio, non già la società capogruppo, attuale ricorrente. Per stabilire se vi sia o meno discriminazione si potrebbe quindi avere riguardo unicamente alla situazione di quelle. Posto che la ricorrente non parla di discriminazione nei confronti delle società affiliate, la Corte non potrebbe prendere in esame questa censura.

Per quanto riguarda la fondatezza della censura, la convenuta osserva che gli effetti lamentati dalla ricorrente non derivano da decisioni dell'Alta Autorità, ma sono piuttosto la conseguenza della risoluzione adottata dalla stessa ricorrente prima dell'entrata in vigore del mercato comune, risoluzione intesa a mantenere, in relazione ai provvedimenti di deconcentrazione attuati dagli Alleati, la struttura del suo gruppo. La ricorrente avrebbe del resto potuto ristabilire l'unità giuridica già prima del 1958 : se non lo ha fatto, ciò sarebbe dovuto alla circostanza che essa considerava preferibile, per vari importanti motivi — inerenti ad esempio ai problemi di valutazione, al costo della trasformazione, ecc. — conservare la forma di gruppo. Si potrebbe quindi perfettamente applicare alla ricorrente l'osservazione della Corte secondo la quale i privati che scelgono una determinata forma giuridica — nella specie, il volontario mantenimento della struttura di gruppo — non possono pretendere che di questa forma giuridica non si tenga conto tutte le volte che essa può arrecare loro degli svantaggi.

La convenuta rileva che, per determinare quale sia il rottame imponibile, il criterio della personalità giuridica fatto proprio sia dalla Corte, sia dall'Alta Autorità è chiaro ed obiettivo, di guisa che tutte le imprese consumatrici di rottame sono trattate sotto il profilo giuridico nello stesso modo. L'esentare dai contributi il rottame di cui trattasi costituirebbe perciò una discriminazione nei confronti delle imprese che agiscono come un'unica persona giuridica.

Su questo punto l'*interveniente* osserva che il criterio dell'unità giuridica è superiore per chiarezza e precisione a quello dell'unità economica, mentre l'eventuale applicazione di criteri economici

rischierebbe di creare confusioni e di assoggettare altre imprese ad illecite discriminazioni.

Secondo la *convenuta*, il principio dell'uguaglianza di trattamento non potrebbe essere applicato senza alcun discernimento; come la Corte ha insegnato, sarebbe per contro opportuno accettare la diversità nei singoli casi delle conseguenze di un criterio ragionevole ed obiettivo, posto che altrimenti sarebbe impossibile amministrare in modo avveduto ed efficace; una siffatta diversità non potrebbe essere considerata come una violazione del principio dell'uguaglianza (*Racc.*, IV, pp. 178-180; V, p. 463 e segg.). L'insegnamento della Corte, secondo il quale un intervento dell'Alta Autorità non può avere la conseguenza di far dipendere il costo di produzione dell'acciaio dalla struttura *giuridica*, amministrativa o finanziaria dei *gruppi*, non implicherebbe che l'esenzione delle cadute proprie sia in contrasto col Trattato e che non sia possibile tener conto, entro un limite preciso, delle differenze derivanti dal fatto che non tutte le imprese dispongono nella stessa misura di propri mezzi di produzione. La Corte avrebbe invece condannato ogni delimitazione imprecisa ed oscura, basata sulla struttura giuridica, amministrativa o finanziaria dei gruppi industriali.

Per quanto riguarda la critica mossale dalla ricorrente di non aver dimostrato la differenza esistente fra questa e le sue concorrenti organizzate in un'unica persona giuridica, la convenuta ribatte che l'onere di provare la discriminazione incombe alla ricorrente.

Essa sostiene che, nel caso di un provvedimento generale dell'Alta Autorità, il divieto di discriminazione significa che il provvedimento stesso non deve essere arbitrario e non deve alterare le condizioni della concorrenza. Il criterio della personalità giuridica adottato dall'Alta Autorità non sarebbe arbitrario, giacchè l'arbitrio consiste nell'agire per motivi estranei alla questione di cui trattasi, nè la ricorrente lo avrebbe mai affermato. Detto criterio non sarebbe poi nemmeno atto ad alterare la concorrenza, posto che, come la Corte ha affermato nella causa 14-59, perchè si abbia una distorsione della concorrenza occorre che la posizione concorrenziale della ricorrente sia effettivamente peg-

giorata. Non sarebbe questo il caso nostro, giacchè il confronto fra taluni dati desunti dal bilancio del gruppo Mannesmann ed i corrispondenti dati della società Phoenix-Rheinrohr, tutti relativi al periodo d'applicazione della perequazione del rottame, dimostrerebbe che la Mannesmann si trova in una situazione particolarmente florida, per cui si dovrebbe escludere che la sua capacità concorrenziale sia stata gravemente pregiudicata.

A proposito dei dati citati dalla ricorrente per dimostrare la differenza, rispetto alla Phoenix-Rheinrohr, del trattamento riservatole, la convenuta rileva che i 4,5 milioni di tonnellate indicati come consumo globale di rottame devono necessariamente comprendere le partite fornite dalla Hahnsche-Werke AG, il che toglierebbe ogni valore al calcolo, posto che durante il periodo di funzionamento della Cassa di perequazione l'impresa di cui trattasi non apparteneva alla società Mannesmann.

L'*interveniente*, dopo aver osservato che la semplice differenza fra la propria struttura giuridica e quella della ricorrente durante il periodo di cui trattasi è sufficiente ad escludere ogni discriminazione, contesta di trovarsi in una situazione comparabile a quella della ricorrente, anche sul solo piano economico. Le differenze più vistose fra la propria organizzazione tecnica ed economica e quella della ricorrente consisterebbero nelle circostanze che questa dispone di più ampie risorse di carbone; trasforma all'interno del suo gruppo una maggior quantità di prodotti semifiniti, il che le consentirebbe di realizzare profitti più elevati; partecipa in misura più ampia agli stadi finali di produzione, al di fuori della produzione di tubi, il che le renderebbe lo smercio dei suoi prodotti di acciaio meno sensibile alle variazioni della congiuntura; infine, disporrebbe di una più ampia rete di distribuzione.

La *ricorrente* ribatte che i quattro argomenti svolti dall'interveniente non sono pertinenti, posto che nessuno di essi è atto a dimostrare che le condizioni di produzione derivanti dalla percentuale di rottame usato siano diverse per l'interveniente e per la ricorrente. Essa si richiama alla nozione di ciclo produttivo fatta propria dalla Corte nella sentenza 32 e 33-58 e rileva che questa nozione comprende soltanto il rottame ricuperato in occasione

della produzione di ghisa o di acciaio grezzi, ovvero in occasione della loro trasformazione, e riutilizzato per la produzione di ghisa o di acciaio grezzi. Orbene, nessuna delle differenze asserite dall'interveniente si riferirebbe alle condizioni di produzione entro questo ciclo. Al contrario, facendo rilevare i vantaggi che la ricorrente trae dalla collaborazione nell'ambito del suo gruppo, l'interveniente sarebbe riuscita unicamente a porre in rilievo la circostanza che i vari membri di questo gruppo costituiscono parti integranti di un'unità economica, organizzate in funzione dell'economia dell'insieme e dalle quali dipende la razionalità dell'impresa. La ricorrente rileva inoltre che, quand'anche le differenze di natura economica asserite dall'interveniente non esistessero, quest'ultima sarebbe esente dai contributi nella sua qualità di persona giuridica unica, mentre la ricorrente sarebbe tassata. Ciò dimostrerebbe ancora una volta che tali differenze non hanno alcun rilievo.

bb) Il criterio della produttività

La *ricorrente* rileva che nella sentenza 32 e 33-58 la Corte, per giustificare l'esenzione delle cadute proprie, si è richiamata alla nozione di produttività dell'impresa, la quale aumenterebbe in caso di riutilizzazione del proprio rottame, e ne deduce che per concedere o negare l'esenzione dai contributi si dovrebbero adottare come criteri l'esistenza o l'assenza di differenze nelle condizioni di produzione ed i fattori concreti di produttività. Mentre nelle cause fin qui decise il criterio della personalità giuridica avrebbe sempre coinciso con quello della produttività e dell'organizzazione comune, la situazione della ricorrente sarebbe ben diversa : è quindi perfettamente possibile che la riutilizzazione del rottame acquistato all'esterno della persona giuridica non abbia provocato alcun aumento della sua produttività, come la Corte ha affermato nelle cause *32 e 33-58* e *42-58* —. Ad onta dell'autonomia giuridica, infatti, la redditività della ricorrente non sarebbe dipesa dalla redditività individuale delle singole società affiliate; la ricorrente infatti era in grado di applicare il cosiddetto sistema dei conti misti. Ciò significherebbe che essa si accollava delle perdite nella produzione di tubi a condizione che queste fossero compensate da profitti nella produzione dell'acciaio destinato ad essere tra-

sformato in tubi, ad esempio grazie al ricupero delle cadute di rottame prodottesi nei tubifici. Non sarebbe quindi sostenibile che, per il solo fatto che la forma giuridica non era unica, la riutilizzazione del rottame non procurasse alla ricorrente un aumento di produttività; ciò sarebbe infatti in contrasto con il principio, ritenuto dalla Corte, secondo il quale le modifiche nella struttura giuridica di un gruppo non costituiscono un fattore essenziale della produttività.

La *convenuta* ribatte che il criterio della produttività, agli effetti dell'obbligo di versare i contributi ovvero dell'esonero da questi, non può riferirsi che a una determinata persona giuridica.

cc) Gli scopi del sistema di perequazione e l'azione svolta dall'Alta Autorità

La *ricorrente* assume che anche ammettendo che l'esenzione delle risorse proprie, in quanto eccezione alla regola secondo la quale tutti i consumatori di rottame sono tenuti al pagamento dei contributi di perequazione, sia aderente agli scopi ed ai principi generali del sistema di perequazione, questa impostazione del problema cela l'effettivo risultato della distinzione operata dall'Alta Autorità, posto che, come risulta dai dati esposti dall'Alta Autorità nella sua Seconda relazione generale sull'attività della Comunità, nel 1953 le cadute proprie costituivano gran parte del consumo complessivo. Secondo le dichiarazioni dell'Alta Autorità, i contributi sarebbero stati riscossi soltanto sul rottame *acquistato presso commercianti*, cioè acquistato sul mercato. Anche dopo che il sistema volontario fu sostituito con quello instaurato dalla decisione 22-54, l'Alta Autorità avrebbe fatto comprendere che, per quanto riguardava la distinzione fra il rottame soggetto ai contributi e quello esente, la disciplina fino a quel momento in vigore sarebbe stata applicata senza mutamenti. Nel frattempo la Corte avrebbe affermato che « aderente agli scopi ed ai principi generali del sistema di perequazione » era non già la partecipazione ai vantaggi della perequazione, bensì il consumo di rottame come tale. Il criterio che l'Alta Autorità ne ha tratto, e secondo il quale è soggetto ai contributi tutto il rottame acquistato al di fuori della

persona giuridica che lo reimpiega, non avrebbe in realtà esteso la base della perequazione, di guisa che la maggior parte dei consumatori avrebbe continuato ad essere esente dai contributi.

La *convenuta* ribatte che l'assunto della ricorrente secondo il quale, all'epoca del sistema di perequazione volontario, i contributi sarebbero stati riscossi unicamente sul rottame acquistato presso negozianti è infondato, come dimostrerebbe la Seconda relazione generale sull'attività della Comunità (p. 104), laddove è detto che l'onere della perequazione sarebbe stato sopportato pure da « una certa parte del rottame costituente risorse proprie dei consumatori ». In seguito, con l'istituzione del sistema obbligatorio, si sarebbe espressamente rinunziato a tassare le risorse proprie, il che sarebbe un ulteriore indizio della volontà degli autori del sistema di perequazione di non spingersi più oltre.

d) *Esenzione della ricorrente ovvero tassazione dei suoi concorrenti*

La *ricorrente* insiste sulla tesi secondo la quale i principi posti dalla Corte — in ispecie la condanna dell'esenzione del rottame di gruppo ed il collegamento fra il criterio della produttività e quello della persona giuridica — non osterebbero affatto all'esenzione di cui trattasi a causa delle differenze già rilevate fra il suo caso e quelli sui quali la Corte si è fino ad oggi pronunziata, ma sostiene tuttavia che, qualora la Corte ritenesse che il rottame in contestazione non può essere esentato, il solo modo per evitare una discriminazione consisterebbe nell'assoggettare ai contributi i suoi concorrenti.

Essa cita in proposito la sentenza 32 e 33-58 nella quale ravvisa un'allusione alla possibilità, eccezionale, di prescindere — agli effetti dell'esenzione — dal criterio della persona giuridica qualora le condizioni della produzione lo rendano necessario.

Dopo aver affermato che la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sulla legittimità dell'esenzione delle cadute proprie all'interno di una determinata persona giuridica, la ricorrente si richiama al principio, posto dalla Corte, secondo il quale

la nozione di acquisto va interpretata in senso ampio, come pure alla circostanza che questa nozione è già stata estesa alle « operazioni assimilabili alla vendita », e ne conclude che « non è da escludersi che per questa via le forniture effettuate da un'impresa ad un'altra appartenente alla stessa persona giuridica possano essere assimilate alla vendita ».

Se poi la Corte dovesse ritenere che le decisioni di base 22-54, 14-55 e 2-57 non possono essere interpretate in questo senso o comunque non consentono di tassare nello stesso modo tutti i consumatori di rottame, ciò significherebbe che dette decisioni sono in sè stesse discriminatorie e quindi in contrasto con il Trattato; la decisione impugnata che ha dato loro applicazione andrebbe pertanto annullata.

La *convenuta* ribatte che la Corte ha già statuito sull'esenzione in seno alla stessa persona giuridica e che le sue pronuncie mostrano con evidenza che il rottame ricuperato nell'ambito della stessa persona giuridica costituisce « risorse proprie » ai sensi della perequazione del rottame.

3. *Violazione di forme essenziali ed incompetenza*

La *ricorrente* assume che, nell'approvare le decisioni di base, il Consiglio dei Ministri non poteva fare a meno di pensare che la nozione d'impresa andasse interpretata nello stesso modo in cui l'Alta Autorità l'aveva fino allora intesa, cioè comprendendovi le società capogruppo e per conseguenza la ricorrente. Se nell'adottare le decisioni generali essa intendeva abbandonare questa nozione d'impresa, l'Alta Autorità avrebbe dovuto dirlo espressamente. Non avendolo fatto, la nuova interpretazione non sarebbe stata approvata dal Consiglio. La decisione sarebbe quindi viziata da violazione delle *forme essenziali* previste dall'articolo 15 del Trattato; non sarebbero inoltre soddisfatte le condizioni cui l'articolo 53 *b* subordina la *competenza* che esso attribuisce all'Alta Autorità.

La ricorrente sostiene ancora che l'Alta Autorità, in contrasto col principio, posto dalla Corte, secondo il quale l'obbligo di versare i contributi dipende unicamente dal fatto di consumare rottame,

non ha assoggettato ai contributi l'intero consumo di rottame ed assume che le decisioni generali dell'Alta Autorità non hanno motivato l'esenzione delle risorse proprie. Ciò posto, sorgerebbe la questione se la decisione impugnata non sia inficiata da un vizio di forma rilevabile d'ufficio.

La *convenuta* ribatte che questa censura è inammissibile, posto che il Trattato non prevede alcun mezzo basato su un vizio di forma ipotetico. La ricorrente del resto non avrebbe affatto provato il suo assunto.

4. *La proprietà del rottame*

In subordine, la *ricorrente* assume che il rottame di cui trattasi non può essere considerato come rottame d'acquisto entro i limiti in cui, per il rottame riutilizzato a partire dal 23 dicembre 1957, l'acquisto va escluso in forza della riserva di proprietà formulata dalla Mannesmann-Hüttenwerke AG.

Essa rileva che nella presente causa la questione se la proprietà del rottame sia stata effettivamente riservata non ha alcun rilievo. La decisione impugnata partirebbe infatti dal principio che tale riserva sia stata fatta, ma non ne terrebbe conto, non già perchè la riserva sia invalida, bensì perchè la questione della proprietà non avrebbe rilevanza.

La ricorrente osserva che l'atteggiamento dell'Alta Autorità nei suoi confronti è contraddittorio, giacchè essa intende applicare in modo rigoroso la nozione di proprietà, ma poi prescinde dalla situazione giuridica quando le imprese interessate chiedono se ne tenga conto. La ricorrente sostiene inoltre che l'assunto dell'Alta Autorità, secondo il quale la riserva di propietà è invalida per il diritto tedesco, sarebbe in contrasto con la dottrina prevalente in Germania.

La *convenuta* oppone che il richiamo ad una clausola di riserv- della proprietà è giuridicamente inconferente, posto che in quala siasi sistema di perequazione del rottame sarebbe irragionevole consentire alle singole imprese di attribuire a loro piacimento la

qualità di risorse proprie a tutto il loro rottame di gruppo. Non potrebbero ritenersi valide clausole contrattuali miranti ad eludere le decisioni generali con le quali è stato istituito il sistema di perequazione.

La circostanza che le risorse proprie dipendono dalla nozione di proprietà non implicherebbe affatto la necessità di considerare efficace qualsiasi clausola di riserva della proprietà, posto che la definizione di risorse proprie è una questione d'interpretazione, mentre le clausole di riserva della proprietà sollevano la questione della loro validità.

Secondo il diritto tedesco, infine, la riserva in questione non sarebbe valida ove sia limitata al rottame in seguito ricuperato, giacchè la stessa cosa, nella specie il lingotto di acciaio, non può costituire oggetto di più diritti di proprietà ed altresì perchè, a norma del contratto, il lingotto ha cambiato proprietario nel momento in cui è stato ceduto. Sarebbe invalida la limitazione della riserva di proprietà ad una parte ancora ignota della cosa di cui trattasi.

IV — Le spese

Per l'evenienza che la Corte — in considerazione del fatto che la decisione impugnata si è limitata a respingere la domanda d'esenzione, senza soffermarsi sul principio dell'obbligo di versare i contributi — respingesse il ricorso, la *ricorrente*, basandosi sugli argomenti esposti nelle « Considerazioni preliminari », tiene ferme le sue conclusioni per quanto riguarda le spese.

La *convenuta* si è opposta a questa pretesa, assumendo che il rigetto della domanda di esenzione della ricorrente implica che il rottame di gruppo ad essa appartenente è in linea di principio soggetto ai contributi.

V — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con istanza proposta il 3 gennaio 1962 la società Phoenix-Rheinrohr ha chiesto di intervenire in causa a sostegno delle ragioni della convenuta. L'intervento è stato ammesso dalla Corte con ordinanza 19 gennaio 1962.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

La ricevibilità del ricorso non è stata espressamente contestata, nè da luogo a rilievi d'ufficio. Il ricorso è pertanto ricevibile.

Nel Merito

I — *IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO O DELLE NORME GIURIDICHE RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE*

1. *Le nozioni di « impresa » e di « acquisto » agli effetti del sistema di perequazione per il rottame*

La ricorrente assume che il rottame circolante fra le sue affiliate costituisce, ai sensi delle decisioni di base, risorse proprie di un'unica impresa, cioè della società capogruppo, la quale avrebbe esercitato l'attività produttiva attraverso le sue affiliate, mentre queste non avrebbero posseduto le caratteristiche essenziali dell'impresa.

A sostegno di questa tesi, la ricorrente ha posto in rilievo l'ampiezza dei poteri spettanti alla capogruppo nei confronti delle affiliate, le quali non avrebbero alcuna autonomia. Il diritto interno degli Stati membri riserverebbe in determinate circostanze ai gruppi di società un trattamento analogo a quello fatto alle imprese; ciò sarebbe vero ad esempio per il diritto tributario tedesco. Oltracciò, sarebbero nella specie sussistiti dei contratti in forza dei quali

i profitti e le perdite delle affiliate venivano attribuiti per intero alla società capogruppo. La ricorrente cita a sostegno determinati passi, avulsi dal contesto, delle sentenze 32 e 33-58 (*Racc.*, V, p. 291 e segg.), 42-58 (*Racc.*, V, p. 393 e segg.) e 42 e 49-59 (*Racc.*, VII, p. 138 e segg.) assumendo che l'illegittimità dell'esenzione del rottame di gruppo, affermata da queste sentenze, non sarebbe applicabile al suo caso, giacchè esse riguarderebbero gruppi (Kozerne) non completamente integrati.

La Corte rileva anzitutto che l'Alta Autorità, nell'elaborare e nell'applicare i meccanismi finanziari che essa istituisce per salvaguardare l'equilibrio del mercato, ha senza dubbio l'obbligo di tener conto della realtà economica alla quale questi meccanismi vanno applicati, affinchè gli scopi perseguiti siano raggiunti nel modo migliore e col minimo sacrificio possibile per le imprese partecipanti; questa esigenza di giustizia va tuttavia contemperata col principio della certezza del diritto, che a sua volta trae origine da considerazioni di equità e di economia. Queste due esigenze vanno conciliate in modo da implicare il minimo sacrificio possibile per il complesso delle persone soggette alla Comunità.

A causa del carattere multiforme e mutevole della vita economica, è necessario che all'istituzione ed al funzionamento di un meccanismo finanziario diretto a far salvo l'equilibrio del mercato comune presiedano criteri chiari ed obiettivi, i quali possano essere applicati a tutti i casi contraddistinti da determinate caratteristiche fondamentali comuni. A tal fine, non è possibile tener conto di tutte le possibili differenze riscontrabili nell'organizzazione delle unità economiche soggette all'Alta Autorità, a meno che non si voglia ostacolare e rendere inefficace l'attività di quest'ultima.

Nelle decisioni 22-54 e seguenti, l'Alta Autorità, per delimitare il rottame soggetto ai contributi di perequazione, ha adottato il criterio dell'acquisto del rottame da parte dell'impresa consumatrice. Come la Corte ha affermato nella sentenza 42 e 49-59 (*Racc.* VII, p. 152), questo criterio va inteso in senso lato; l'acquisto non deve infatti necessariamente soddisfare tutte le condizioni poste dal diritto interno applicabile per la validità e l'efficacia del contratto

di compravendita, bensì va identificato con qualsiasi trasferimento da un'impresa esterna all'impresa consumatrice che dia luogo alla fissazione di un prezzo.

Onde precisare la portata di detto criterio, la Corte ritiene opportuno approfondire la nozione di impresa.

L'impresa consiste in un complesso unitario di elementi personali, materiali ed immateriali facente capo ad un soggetto giuridico autonomo e diretto in modo durevole al perseguimento di un determinato scopo economico. Secondo questa definizione, la creazione in campo economico di un nuovo soggetto giuridico implica sempre il sorgere di un'impresa autonoma; il carattere unitario di una determinata attività economica non ha infatti alcun rilievo sul piano giuridico qualora gli effetti di tale attività vadano di volta in volta ricollegati a vari soggetti giuridici.

L'ordinamento giuridico attribuisce ad ogni nuovo soggetto, per il semplice fatto che esso è sorto, autonomia formale e responsabilità personale, di guisa che, insieme alla personalità giuridica, ciascuna società affiliata si è vista attribuire dall'ordinamento giuridico la facoltà di dirigere la propria attività e l'obbligo di sopportare il rischio a questa inerente. Un siffatto mutamento nella situazione giuridica è prodotto dalla semplice attribuzione della personalità giuridica, nè ha rilevanza che la preesistente situazione economica sia rimasta immutata.

Ciò posto, è incontestabile che si può avere un'impresa giuridicamente autonoma anche nel caso della persona giuridica i cui interessi siano strettamente legati e quelli di altri soggetti e la cui volontà sia determinata da direttive provenienti dall'esterno.

Anche nel caso di un gruppo d'imprese diretto da una società capogruppo, dotato di un ciclo produttivo ampiamente integrato e nel quale venga posto l'accento sugli utili realizzati dall'intero gruppo (non già su quelli ottenuti dalle singole società affiliate), si deve perciò ritenere che, sul piano giuridico, l'attività del gruppo è propria dei soggetti che secondo il diritto figurano come parti negli scambi economici.

Va con ciò respinta la tesi della ricorrente secondo la quale fra il suo gruppo e gli altri tipi di gruppi (Kozerne) sussisterebbero notevoli differenze.

La Corte osserva che la sopra esaminata nozione d'impresa, applicata qui al sistema di perequazione, costituisce un criterio giuridicamente valido per stabilire quali soggetti siano tenuti al pagamento di contributi di diritto pubblico. Per delimitare gli scambi di rottame soggetti ai contributi di perequazione, non si deve quindi aver riguardo al gruppo considerato nel suo insieme, bensì alle singole persone giuridiche in quanto imprese autonome.

A questa conclusione non osta la circostanza che il diritto tributario tedesco abbia adottato criteri diversi. Questa differenza si spiega col fatto che il diritto tributario persegue unicamente lo scopo di procurare allo Stato delle entrate, ed a tal fine colpisce il presunto aumento di valore derivante dallo scambio delle merci, mentre il sistema di perequazione si propone di conservare l'equilibrio sul mercato del rottame ed all'uopo colpisce tutti gli scambi di rottame fra imprese distinte, e ciò anche nei casi in cui questi scambi non costituiscano, dal punto di vista economico, veri e propri scambi di ricchezza.

Le censure della ricorrente relative al concetto d'impresa vanno perciò disattese.

2. *La nozione d'impresa ed il comportamento dell'Alta Autorità*

La ricorrente si richiama poi al passato comportamento dell'Alta Autorità, comportamento che avrebbe ingenerato in essa la convinzione che l'Alta Autorità condividesse il suo punto di vista circa la nozione d'impresa. Essa rileva inoltre che l'Alta Autorità ha tenuto un comportamento siffatto anche nei suoi confronti ed assume che, quand'anche la Corte non accogliesse la sua tesi, sarebbe inammissibile che l'Alta Autorità si ponesse in contrasto col proprio precedente comportamento (« venire contra factum proprium »).

La Corte rileva che il comportamento di cui parla la ricorrente riguardava questioni quali le dichiarazioni in materia di investi-

menti o di prelievo generale, l'autorizzazione ad effettuare una concentrazione e la concessione di prestiti, questioni che non avevano alcun rapporto con il funzionamento del sistema di perequazione per il rottame. A prescindere perciò dalla questione se detto comportamento dell'Alta Autorità autorizzasse a ritenere che essa, ad altri effetti, considerava la società capogruppo come un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del Trattato C.E.C.A., la ricorrente non aveva motivo di interpretare le decisioni di base di cui trattasi sulla scorta del comportamento dell'Alta Autorità in materie diverse dall'applicazione del sistema di perequazione.

Se ciò non bastasse, il principio il quale vieta di « venire contra factum proprium » si applica ai rapporti fra soggetti situati sullo stesso piano, non già alla Pubblica Amministrazione la quale non sempre è vincolata dal proprio precedente comportamento.

Questo motivo va quindi respinto.

3. *La questione se il rottame di cui trattasi possa essere considerato come « rottame d'acquisto »*

La ricorrente assume che il rottame di cui trattasi non può essere considerato come rottame d'acquisto nei limiti in cui, a decorrere dal 23 dicembre 1957, per il rottame riutilizzato l'acquisto è stato escluso dalla riserva di proprietà formulata dalla Mannesmann-Hüttenwerke AG.

La Corte osserva anzitutto che, in occasione degli scambi di rottame tra società affiliate, è stato sempre fissato un prezzo, anche posteriormente al 23 dicembre 1957. Pur volendo ammettere con la ricorrente che si trattava di prezzi di conto fissati indipendentemente dal mercato, la circostanza stessa che ciascuna affiliata stabilisse un prezzo di conto per le sue cessioni di rottame ad altre affiliate indica che vi è stato un vero e proprio trasferimento.

Non è del resto necessario stabilire se, agli effetti del diritto interno applicabile, gli scambi di rottame di cui trattasi avvenuti tra le affiliate della ricorrente abbiano avuto luogo in base ad un

vero e proprio contratto di compravendita, posto che questi trasferimenti di rottame da un'impresa ad un'altra sono di per sè soggetti ai contributi.

Se ciò non bastasse, il reimpiego da parte di un'affiliata del rottame prodotto da un'altra affiliata la quale, pur dipendendo dalla stessa società capogruppo e facendo parte dello stesso gruppo, è una persona giuridica distinta non può, per quanto detto sopra, costituire un aumento di produttività dell'impresa di per sé considerata, nel senso precisato dalla Corte nelle sentenze *32 e 33-58* e *42-58* (*Racc.*, V, pp. 299 e 399). L'esenzione di tale rottame recherebbe quindi a detta impresa vantaggi ingiustificati ed altererebbe così il gioco della concorrenza.

Per quanto riguarda infine la clausola di riserva della proprietà del rottame, invocata dalla ricorrente, la Corte rileva che la riserva della proprietà avrebbe efficacia se fosse possibile attribuire alla clausola, in sé considerata, effetti reali limitati alla proprietà di quella parte dell'acciaio ceduto destinata ad essere ricuperata sotto forma di rottame.

La riserva di proprietà su una parte costitutiva di una cosa, parte di cui siano indeterminate la qualità e la quantità, è però vietata dal paragrafo 93 del Codice civile tedesco, applicabile in materia di proprietà di cose situate nella Repubblica federale. Una clausola siffatta è inoltre incompatibile con i principi fondamentali del diritto di proprietà vigenti in tutti gli Stati membri, principi che trovano la loro espressione nell'istituto dell'accessione, il quale presuppone l'esclusione di qualsiasi diritto di proprietà distinto su una parte costitutiva ed indeterminata di una stessa cosa.

Gli argomenti svolti dalla ricorrente a questo proposito vanno perciò del pari respinti.

4. *La censura di discriminazione*

La ricorrente fa carico alla convenuta di aver violato gli articoli 3 e 4 *b*) del Trattato. La nozione formale d'impresa fatta propria dall'Alta Autorità agli effetti della perequazione darebbe

luogo ad una discriminazione nei suoi confronti in quanto la porrebbe in posizione sfavorevole rispetto alle imprese concorrenti.

La convenuta contesta anzitutto l'ammissibilità di questa censura pel motivo che la ricorrente non l'ha proposta per conto delle sue affiliate, mentre proprio queste — non già la capogruppo attuale ricorrente — producevano l'acciaio ed erano quindi soggette ai contributi.

La Corte osserva che la ricorrente è succeduta alle sue affiliate in tutti i loro rapporti giuridici. La ricorrente perciò, pur non avendo espressamente lamentato una discriminazione nei confronti delle sue affiliate — il che sarebbe stato d'altronde in contrasto con la sua tesi circa la nozione d'impresa — si richiama in sostanza alla situazione delle sue affiliate.

L'eccezione d'inammissibilità è quindi basata unicamente sul modo nel quale la censura è stata formulata e va pertanto respinta; si deve esaminare ora se la censura sia fondata.

La ricorrente assume di essersi trovata, all'epoca in cui il sistema di perequazione era in vigore, in situazione identica, quanto alle condizioni della produzione, a quella delle imprese sue concorrenti organizzate sotto forma di un'unica persona giuridica.

La Corte rileva che, anche se questo assunto fosse fondato in fatto e pur dovendosi ammettere che la rilevata differenza di trattamento implichi per la ricorrente svantaggi non trascurabili rispetto a quelle fra le sue concorrenti che non sono soggette ai contributi di perequazione, ciò non è sufficiente a far ritenere sussista una discriminazione vietata dal Trattato. Perchè si possa far carico all'Alta Autorità di aver posto in essere una discriminazione, è infatti necessario che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a determinati soggetti rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato da differenze obiettive di un certo rilievo. La ricorrente per contro, nonostante l'identità delle condizioni della produzione, non si trovava in una situazione comparabile a quella delle sue concorrenti aventi struttura giuridica unitaria e ciò a causa della sua struttura giuridica, la quale implicava l'esistenza

di più imprese; questa differenza costituisce un elemento giuridicamente rilevante e quindi atto a giustificare un diverso trattamento.

Ciò posto, sarebbe superfluo esaminare i punti d'identità, le analogie e le differenze esistenti in particolare fra la ricorrente e la società Phoenix-Rheinrohr. La Corte ritiene sufficiente rilevare che, agli effetti dell'applicazione degli oneri di perequazione, la seconda non può trovarsi in una situazione comparabile a quella della ricorrente per il fatto stesso che le sue varie attività si svolgono nell'ambito di un'unica impresa.

Gli argomenti della ricorrente intesi a porre in rilievo gli strettissimi legami esistenti fra la società capogruppo e le sue affiliate — soprattutto a causa dei contratti di « Organschaft » — e diretti a dimostrare le analogie con le società che riuniscono i loro vari servizi sotto un'unica persona giuridica, non sono conferenti nella presente causa, giacchè non valgono ad eliminare la rilevata differenza fondamentale fra il gruppo d'imprese ed una singola impresa.

Il principio, posto dalla Corte nella sentenza 32 e 33-58 (*Racc.*, V, p. 300) — secondo il quale qualsiasi intervento dell'Alta Autorità che faccia dipendere il costo di produzione dell'acciaio dalla struttura giuridica, amministrativa o finanziaria dei gruppi industriali sarebbe illegittimo — lungi dal suffragare, com'essa pretende, la tesi della ricorrente, in realtà la contraddice. Con la menzionata sentenza, nella quale la Corte ha confermato la validità del criterio della persona giuridica e disconosciuto qualsiasi rilievo alle strutture peculiari dei gruppi economici, è stata infatti risolta in modo netto e senza possibilità d'eccezioni la questione se il rottame di gruppo possa essere assimilato alle risorse proprie di un'unica impresa.

A parere della Corte, questa conclusione deriva logicamente dalla nozione d'impresa adottata agli effetti del sistema di perequazione ed è del pari giustificata dai pratici vantaggi inerenti ad un criterio semplice e chiaro. È vero che per la società ricorrente sarebbe stata più favorevole l'adozione di un criterio diverso, il quale avesse tenuto conto delle differenze esistenti fra i vari tipi di gruppi industriali; tuttavia, in considerazione delle innumerevoli

varietà di rapporti in atto o possibili all'interno di un gruppo e delle numerose difficoltà che osterebbero ad una rigida classificazione dei gruppi, si deve ammettere che un criterio siffatto avrebbe potuto dare origine, in caso di pratica applicazione, a gravissime incertezze. Esso avrebbe quindi costituito un ostacolo al buon funzionamento del sistema di perequazione ed una possibile fonte di discriminazioni.

Se ciò non bastasse, spetta all'Alta Autorità, quando istutuisce meccanismi finanziari intesi a garantire l'equilibrio del mercato, la scelta del sistema più favorevole agli interessi generali. La Corte può criticare questa scelta soltanto ove risulti che l'Alta Autorità sia andata oltre i limiti obiettivi posti dal Trattato alla sua attività : non è questo il caso nostro.

La ricorrente non ha quindi provato che il criterio adottato nelle decisioni generali di base sia fuori luogo ovvero puramente arbitrario od anche implichi di per sé delle discriminazioni.

Non può perciò essere accolta nemmeno l'eccezione d'illegittimità sollevata dalla ricorrente contro le decisioni di base, eccezione secondo la quale dette decisioni sarebbero state compatibili col Trattato soltanto qualora avessero assoggettato ai contributi di perequazione qualsiasi consumo di rottame — quindi anche il rottame ricuperato e riutilizzato nell'ambito della stessa persona giuridica — con la sola eccezione del rottame prodotto e riutilizzato dalla stessa acciaieria.

La censura di discriminazione elevata dalla ricorrente va pertanto disattesa.

11. — *VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI E INCOMPETENZA*

La ricorrente assume che le decisioni di base sono state adottate in ispregio delle precise prescrizioni di forma di cui all'articolo 15 del Trattato ed altresì delle norme relative alla competenza dalle quali dipende la legittimità dei provvedimenti dell'Alta Autorità.

La ricorrente non ha però dimostrato la fondatezza del suo assunto. Essa si è infatti limitata ad affermare in modo generico

che vi sarebbe divergenza fra la volontà del Consiglio dei Ministri ed il reale contenuto delle decisioni di base.

La Corte non ravvisa del resto alcuna circostanza atta a suffragare la tesi della ricorrente. Anche questa eccezione va quindi ritenuta infondata.

III — *LE SPESE*

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la parte soccombente va condannata alla spese. Nella specie, la ricorrente è rimasta soccombente nella sua azione; essa ha chiesto che le spese siano poste a carico della convenuta anche qualora la Corte respingesse il ricorso — e ciò in considerazione del fatto che la decisione impugnata si è limitata a respingere la domanda di esenzione, senza trattare dell'obbligo di principio di pagare i contributi.

Ciò nella specie non è avvenuto.

Le spese vanno quindi poste a carico della ricorrente, ivi comprese quelle relative all'intervento.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 15, 33, 36, 53 e 80 del Trattato istitutivo della C.E.C.A.;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.;

Viste le decisioni dell'Alta Autorità nn. 22-54, 14-55, 2-57 e 16-58;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

LA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria,

dichiara ricevibile il presente ricorso e statuisce :

1. **Il ricorso è respinto perchè infondato;**
2. **le spese di causa, ivi comprese quelle dell'intervento, sono poste a carico della parte ricorrente.**

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 13 luglio 1962.

DONNER RIESE DELVAUX

HAMMES TRABUCCHI

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 13 luglio 1962.

Il Cancelliere *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE A. M. DONNER